

Polizza R.C. Natanti (natanti e motori marini)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "NEW SKIPPER"

1° Ed. Ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Natanti per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/ motore marino.



Che cosa è assicurato?

- ✓ la Responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/motore marino amovibile descritto in polizza;
- ✓ La Responsabilità civile è estesa anche alla navigazione o giacenza in acque private del natante/motore marino amovibile descritto in polizza;
- ✓ Per i natanti adibiti a scuola guida la copertura è estesa anche alla responsabilità dell'istruttore.

Sono risarciti i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona indipendentemente dal n. delle vittime e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal n. dei danneggiati.

Sono previste delle Condizioni Aggiuntive, che, se richiamate in polizza e pagato il rispettivo premio, estendono la copertura della R.C.N. Queste sono: Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione; Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati; Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante per i danni alla persona e alle cose;
- ✗ il proprietario del natante/motore marino amovibile, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i parenti ed affini dei soggetti indicati nei punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai punti precedenti qualora l'assicurato è una società.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ! nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ! se il natante si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- ! nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! se il Conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ! ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Nei predetti casi e in quelli in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, AXA MPS Assicurazioni Danni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

AXA MPS Assicurazioni Danni rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del sinistro:

! il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

! il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del natante assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione della RCN vale:

- ✓ in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
- ✓ a terra: nei Paesi che affacciano sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Natanti dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del natante/motore amovibile assicurato. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione a AXA MPS Assicurazioni Danni e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN. Hai anche diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, o dalla ricezione della documentazione contrattuale, qualora la polizza venga perfezionata mediante tecniche di commercializzazione a distanza.

Assicurazione R.C. Natanti

Natanti e Motori marini

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c.natanti
(DIP aggiuntivo R.C. Natanti)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "New Skipper"

1° Ed. Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero 1.00049. Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia); tel. +39 06 51760.1; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axa-mpsdanni@legalmail.it.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., con sede legale in Italia, Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551, Smart Center 800.231.187; indirizzo internet: www.axa-mps.it; indirizzo di posta elettronica: info@axa-mpsdanni.it

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00049.

Il patrimonio netto di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 127 milioni di cui € 39 milioni di capitale sociale interamente versato e € 61 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

È possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) visitando il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>).

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 134%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel Documento informativo precontrattuale (DIP)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	AXA MPS Assicurazioni Danni ti tiene indenne, fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il tuo veicolo può provocare a terzi. La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per i danni alla persona , indipendentemente dal numero delle vittime, e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose , indipendentemente dal numero dei danneggiati. Puoi concordare con AXA MPS Assicurazioni Danni massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Non sono previste ulteriori garanzie estese offerte gratuitamente.
Tipo di guida	Il prodotto prevede la sola Guida Libera .

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non previste	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Estensione della garanzia RCN oltre i limiti di navigazione	L'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati	AXA MPS Assicurazioni Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di Terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato.
Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone	AXA MPS Assicurazioni Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati.
Danni a cose e animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone	<p>a) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati AXA MPS Assicurazioni Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose e animali di Terzi non trasportati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato o di quello al quale il motore amovibile assicurato viene applicato.</p> <p>b) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone AXA MPS Assicurazioni Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati.</p>
Attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili	AXA MPS Assicurazioni Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi , compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria , di traino di paracadute ascensionale , di deltaplano , di siluri e galleggianti gonfiabili .

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Natanti pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Natanti obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

PERDITA TOTALE (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni risponde della perdita totale dei beni assicurati per i danni subiti durante navigazione, la giacenza in acqua, l'alaggio ed il varo in conseguenza di tempesta, naufragio, investimento, urto ed incaglio ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione. Durante la giacenza e gli spostamenti a terra copre i danni subiti in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, ribaltamento od urto del veicolo che effettua il trasporto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: La perdita totale di bagagli ed oggetti personali, dotazioni di sicurezza, motore amovibile, accessori e pertinenze non stabilmente installati e della stazione radio-telefonica è assicurata solo durante la navigazione e la giacenza in acqua dell'Imbarcazione ed in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, mareggiate e naufragio.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'Imbarcazione assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima.</p> <p>Inoltre la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i danni al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare; • per la perdita totale dei beni assicurati quando l'Imbarcazione è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in acque non protette; • se l'Imbarcazione si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • se l'Imbarcazione è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; • se il conducente dell'Imbarcazione non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • se l'Imbarcazione è usata per commettere un reato; • per mancato uso dell'Imbarcazione o suo deprezzamento; • per fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; • per eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti; • per pirateria, cattura, arresto, sequestro, costrizione, detenzione o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze; • per trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • per mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici; • per innavigabilità, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'Imbarcazione; • per carico di persone o cose eccedente quello per cui l'Imbarcazione è abilitata; • salvo diversa specifica pattuizione, per i danni conseguenti ad incendio, atti dolosi di Terzi, furto, rapina o al tentativo di tali reati.
DANNI MATERIALI (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni indennizza i danni materiali e diretti, parziali o totali, subiti dai beni assicurati in conseguenza di incendio , compresi i guasti arrecati per impedirne la propagazione, azione del fulmine, esplosione o scoppio .
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'Imbarcazione assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare; • i danni causati da bruciature non seguite da incendio; • i danni agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. <p>Infine la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'Imbarcazione è usata per commettere un reato; • per mancato uso dell'Imbarcazione o suo deprezzamento; • per fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; • per eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti; • per pirateria, cattura, arresto, sequestro, costrizione, detenzione o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze; • per trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • per mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici; • per innavigabilità, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'Imbarcazione; • per carico di persone o cose eccedente quello per cui l'Imbarcazione è abilitata; • salvo diversa specifica pattuizione, per i danni conseguenti ad incendio, atti dolosi di Terzi, furto, rapina o al tentativo di tali reati. <p>Franchigia: Gli indennizzi che risultassero dovuti da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno pagati previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitale assicurato fino a € 15.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Imbarcazione fino a 9 anni di età: e 150,00 - Imbarcazione oltre i 9 anni di età: e 250,00 • Capitale assicurato oltre € 15.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Imbarcazione fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sul capitale assicurato con il massimo di € 750,00 e il minimo di € 200,00 - Imbarcazione oltre i 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla capitale assicurato con il massimo di € 1.000,00 e il minimo di € 300,00.

FURTO E RAPINA (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni indennizza l'Assicurato della perdita dei beni assicurati a seguito di: furto o rapina dell'Imbarcazione , accessori e pertinenze stabilmente installati e stazione radio-telefonica, nonché dei danni cagionati a questi ultimi nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati; furto del motore amovibile non applicato all'Imbarcazione, accessori e pertinenze non stabilmente installati sull'Imbarcazione e dotazioni di sicurezza, a condizione che, al momento del sinistro, tali beni assicurati si trovassero in locali o vani chiusi a chiave a bordo o a terra e che il furto stesso sia avvenuto con effrazione o scasso; furto del motore amovibile regolarmente applicato, a condizione che, al momento del sinistro, tale Bene assicurato sia fissato all'Imbarcazione mediante adeguato congegno antifurto e che il furto stesso sia avvenuto mediante effrazione o scasso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivali	<p>Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'Imbarcazione assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); • il furto con destrezza; • il furto o la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. <p>Infine la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'Imbarcazione è usata per commettere un reato; • per mancato uso dell'Imbarcazione o suo deprezzamento; • per fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; • per eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti; • per pirateria, cattura, arresto, sequestro, costrizione, detenzione o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze; • per trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • per mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici; • per innavigabilità, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'Imbarcazione; • per carico di persone o cose eccedente quello per cui l'Imbarcazione è abilitata; • salvo diversa specifica pattuizione, per i danni conseguenti ad incendio, atti dolosi di Terzi, furto, rapina o al tentativo di tali reati. <p>Franchigia: Gli indennizzi che risultassero dovuti da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno pagati previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitale assicurato fino a € 15.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Imbarcazione fino a 9 anni di età: e 150,00 - Imbarcazione oltre i 9 anni di età: e 250,00 • Capitale assicurato oltre € 15.000,00: <ul style="list-style-type: none"> - Imbarcazione fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sul capitale assicurato con il massimo di € 750,00 e il minimo di € 200,00 - Imbarcazione oltre i 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla capitale assicurato con il massimo di € 1.000,00 e il minimo di € 300,00.
DANNI PROVOCATI A TERRA (opzionale)	
Garanzie Di Base	AXA MPS Assicurazioni Danni risponde, fino a concorrenza di € 155.000,00 per sinistro, del risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che siano dovute a Terzi per danni provocati dall'Imbarcazione o dal motore amovibile assicurati in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio e trasporto sulla terraferma nonché della giacenza a terra dei medesimi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle cose che il Contraente o chi sia responsabile del danno detiene per qualsiasi titolo; - alle cose lasciate a bordo dell'Imbarcazione; - cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.
BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI (opzionale)	
Garanzie di base	In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che abbia colpito l'imbarcazione descritta in polizza durante la navigazione o la giacenza in acqua l'assicurazione si estende a bauli, valigie, borse e loro contenuto, indumenti ed oggetti di uso personale, macchine fotografiche e da presa, binocoli, apparecchi audio video-fonoriproduttori portatili, attrezzi da pesca e da sci acquatico, attrezzature da immersione subacquea portati a bordo dell'Imbarcazione dall'Assicurato e/o dai suoi familiari, o dai loro ospiti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: Il furto dei bagagli ed oggetti personali è indennizzato a condizione che, al momento del sinistro, i beni assicurati si trovassero in locali o vani chiusi a chiave a bordo dell'Imbarcazione assicurata e che il furto stesso sia avvenuto con effrazione o scasso.</p> <p>Esclusioni: Sono sempre esclusi documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti di metallo prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Tu o il proprietario del natante **doвете comunicare** il sinistro **entro 3 giorni** ad AXA MPS Assicurazioni Danni.

In caso di **sinistro derivante da furto**, occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il sinistro avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispektorato sinistri di AXA MPS Assicurazioni Danni.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Prescrizione

I **diritti** derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento **si prescrivono in 2 anni**.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).

Obblighi dell'impresa

L'impresa deve formularti un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano **da 30 a 90 giorni** dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, tu e l'assicurato avete il diritto di prendere in visione i relativi atti.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).

Rimborso

In caso di annullamento del contratto hai diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio R.C. Natanti già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta anche per i rischi accessori (es. perdita totale, furto e rapina, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto “multi garanzia” rivolto a chi vuole assicurare il suo natante/motore marino amovibile da eventuali danni subiti o da quelli che lo stesso natante/motore marino amovibile può provocare ad altri durante la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

AXA MPS Assicurazioni Danni riconosce all'Intermediario i seguenti costi di intermediazione:

- Garanzia R.C.Natanti: una provvigione dell'11,5% sui nuovi affari;
- Garanzie accessorie: una provvigione del 18,78% sui nuovi affari.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: mail: reclami.danni@axa.it pec: reclamiivassamad@legalmail.it posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323 Sarà cura di AXA MPS Assicurazioni Danni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma; fax 06.42133206, tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Puoi attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa.

	<p>AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

New Skipper

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**



contratto di assicurazione
per Natanti e Motori amovibili

edizione gennaio 2019

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✉ E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto **Assistenza Area Riservata**
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCN e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



Fax +39 06 51 760 323



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Alaggio

manovra per portare un'**Imbarcazione** all'asciutto.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, sistemi di posizionamento satellitare ed altri apparecchi analoghi purché stabilmente fissati al natante.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione a valore commerciale

forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'**Assicurato** applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio.

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Beni assicurati

Imbarcazione, motore/i amovibile/i, pertinenze ed accessori stabilmente e non stabilmente installati, dotazioni di sicurezza, stazione radio-telefonica, nonché bagagli ed oggetti personali, in quanto siano stati richiamati in **Polizza** e sia stato indicato il relativo capitale.

Capitale assicurato

valore attribuito dal **Contraente** alle cose assicurate ed indicato in **polizza**.

Codice delle Assicurazioni

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Conducente

il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'**Assicurato/Contraente** prendono parte alle manovre dell'unità comprese quelle a terra.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'**Assicurato**, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul **natante/motore amovibile** in conseguenza di **sinistro**. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del **natante/motore amovibile** al momento del **sinistro**.

Deriva

lama fissa o mobile, di metallo o di legno, posta sotto un'**Imbarcazione** secondo il suo asse longitudinale allo scopo di ridurre lo scarroccio (lo spostarsi della nave lateralmente, cioè sottovento).

Dotazioni di sicurezza

strumenti o dotazioni prescritti dalle leggi vigenti per l'abilitazione alla navigazione prevista per l'**Imbarcazione** indicata in **Polizza**.

Effrazione

forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Franchigia

la parte di danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in cifre.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Imbarcazione

insieme delle parti costitutive dell'**Imbarcazione** (scafo, motori, alberi, vele, pertinenze ed accessori stabilmente installati, dotazioni di sicurezza).

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'**Assicurato** o al beneficiario in caso di **sinistro**.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un **natante/motore amovibile** affidatogli in locazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Motore amovibile

motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

Natante

l'**Imbarcazione** ad uso privato o l'unità da diporto indicata in **Polizza**.

Nodo

l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Perdita totale

si ha perdita totale nei seguenti casi:

- quando l'**Imbarcazione** è perduta o è diventata inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né l'**Imbarcazione** può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi né procurarseli facendone richiesta altrove;
- quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'**Imbarcazione** raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Pertinenze ed accessori

le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente** a **AXA MPS Danni**.

Proprietario del natante/motore amovibile

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RCN

La Responsabilità Civile **natanti**.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del **sinistro**, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra il **capitale assicurato** e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al Terzo danneggiato in caso di **sinistro**.

Rischio

la probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio **Assicurato** per recuperare gli importi eventualmente pagati ai **Terzi** danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

la parte del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di **polizza** per il danno stesso.

Scoppio

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso.

Sottoassicurazione

si verifica quando il **capitale assicurato** è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo negoziato del contratto.

Terzo/i

definito/i tale/i dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Varo

manovra per portare un'**Imbarcazione** in acqua.

New Skipper

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/NT/SK 0001 Ed. 01/2019

Indice

Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 2
Sezione A - La Responsabilità Civile natanti	pag. 7
Sezione B - Corpi veicoli marittimi	pag. 13
Garanzie	
Perdita totale	pag. 16
Danni materiali	pag. 18
Furto e rapina	pag. 20
Danni provocati a terra	pag. 22
Condizione Particolare	
Bagagli e oggetti personali	pag. 23
Appendici di vincolo	pag. 24
Le fonti normative	pag. 26
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 29

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale:

- **in acqua:** per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
- **a terra:** nei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

Art. 2 - Garanzie operanti

Sono operanti le garanzie che risultano contrassegnate in **Polizza** e per le quali è indicato il **premio** corrispettivo.

Art. 3 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati riportati sulla **Polizza** con riferimento al **natante/ motore amovibile** assicurato ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**). Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**. Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di **rischio** intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Cosa NON assicura (Oggetto dell'Assicurazione) della Sezione A - La Responsabilità Civile **natanti** e dall'art. 4 - Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al **rischio** rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del **rischio** stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **Terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **Terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **Polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **Polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dell'articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **Terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato di assicurazione e Contrassegno. Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

Art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale.

a. Contratto stipulato in presenza della garanzia RCN.

La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **Polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà

Norme che regolano l'assicurazione in generale

operanti le garanzie prestate fino all'ora e alla data di effetto della nuova **Polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto. Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

b. Contratto stipulato in assenza della garanzia RCN.

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza. Tuttavia **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino all'ora e alla data di effetto della nuova **Polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, la sua eventuale disdetta deve essere inviata - con raccomandata o con telefax - almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in **Polizza**. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. Salvo quanto previsto, relativamente al **premio**, dall'articolo 9 - Adeguamento del **premio**, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Adeguamento del premio - comunicazione informativa (valido solo per contratti stipulati in assenza della garanzia RCN)

Qualora **AXA MPS Danni** intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di **Polizza**, con condizioni di **premio** diverse da quelle precedentemente convenute, trasmette al **Contraente**, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- data di scadenza del contratto;
- indicazioni in merito al **premio** di rinnovo delle garanzie previste in **Polizza**.

Nel caso in cui il **Contraente** non comunichi a **AXA MPS Danni** di non accettare il nuovo **premio** proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di **premio** comunicate da **AXA MPS Danni**. In questo caso si applica a favore dell'**Assicurato** il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma c.c.

Art. 10 - Trasferimento della proprietà del natante/motore amovibile

Nel caso di trasferimento della proprietà del **natante/motore amovibile** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro natante/motore amovibile - conguaglio del premio.

L'alienante, previa restituzione del Certificato e del Contrassegno relativi al **natante/motore amovibile** alienato, può chiedere che la **Polizza** stipulata per detto **natante/motore amovibile** sia resa valida per altro **natante/motore amovibile** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla **Polizza** sostituita.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **natante/motore amovibile** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **Polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCN**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il Certificato di assicurazione e il Contrassegno. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante/motore amovibile, la parte di **premio RCN**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del **natante/motore amovibile**, siano stati restituiti a **AXA MPS Danni** il Certificato e il Contrassegno. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

Art. 11 - **Cessazione di rischio**

Nel caso di cessazione di **rischio** a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **natante/motore amovibile** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**, restituendo il Certificato di assicurazione e il Contrassegno.

Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **natante/motore amovibile**: l'attestazione certificante la restituzione della licenza di navigazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **natante/motore amovibile** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCN**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti. Nel caso in cui Certificato e Contrassegno siano andati distrutti con il **natante/motore amovibile**, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della licenza di navigazione e delle targhe di immatricolazione.

b) Sostituzione con altro **natante/motore amovibile** - conguaglio del **premio**

La **Polizza** viene resa valida per altro **natante/motore amovibile** appartenente al proprietario (**locatario** nel caso di contratti di leasing) del **natante/motore amovibile** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto. **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Art. 12 - **Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del natante/motore amovibile**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **natante/motore amovibile** il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il **Contraente** deve darne notizia a **AXA MPS Danni** fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il contratto preveda che il pagamento del **premio** possa essere effettuato in modo frazio-

Norme che regolano l'assicurazione in generale

nato, se il furto avviene dopo la scadenza di una rata intermedia, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del **premio** o della rata di **premio** successiva alla data del furto stesso, fermo restando che tale **premio** o rata di **premio** sono comunque dovuti.

Art. 13 - **Contratti di durata inferiore all'anno**

Non previsti.

Art. 14 - **Sospensione in corso di contratto**

Non prevista.

Art. 15 - **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. 16 - **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 17 - **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 18 - **Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale.**

Il **Contraente** esprime nella scheda di **polizza** la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da **AXA MPS Danni** per tutti i contratti stipulati con **AXA MPS Danni**. In funzione del consenso in tal modo espresso, il **Contraente** riceverà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'Area riservata disponibile nella homepage del sito internet di **AXA MPS Danni** e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il **Contraente** di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la validità del contratto, contattando lo Smart Center di **AXA MPS Danni** con le seguenti modalità:

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza

La Responsabilità Civile natanti

Ai sensi degli artt. 123 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni** e successive modificazioni.

Art. A.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del Codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **Terzi** dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del **natante** descritto in contratto o di quello al quale il **motore amovibile** descritto in contratto sia di volta in volta applicato.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza in acque private del **natante** assicurato o di quello al quale il **motore amovibile** descritto in contratto sia di volta in volta applicato.
2. PER I **NATANTI** ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati **Terzi** l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

AXA MPS Danni inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in **Polizza**. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del natante/motore amovibile a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCN

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal **Conducente**;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il proprietario del **natante/motore amovibile**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **natante/motore amovibile** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **natante/motore amovibile** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano

con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e rivalsa)

L'assicurazione non è operante:

- se il **Conducente** non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **natanti** adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di **natanti** con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- se il **natante** si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- nel caso di danni subiti dai **Terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il Conducente al momento del **sinistro** guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il **rischio**.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del **Codice delle assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

AXA MPS Danni rinuncia comunque ad esercitare il diritto di **rivalsa** se al momento del **sinistro**:

- il **Conducente** non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il **Conducente** guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del **sinistro**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal **Conducente** del **natante** assicurato a causa del **sinistro** stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.

Art. A.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve contenere il numero della **Polizza**, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati compresi eventuali **Terzi** trasportati e degli eventuali testimoni, nonché l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi.

La predetta denuncia deve essere presentata a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al **sinistro** e successivamente pervenuti al **Contraente/Assicurato**.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di **sinistro**, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, **AXA MPS Danni** ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al **Terzo** danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).

Art. A.5 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del

danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. A.6 - **Sostituzione del Certificato e del Contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione o del Contrassegno, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.7 - **Procedura per il risarcimento del danno**

La liquidazione dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

a) **Procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni**

Il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti alla Società di assicurazione del responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

b) **Procedura di risarcimento del Terzo trasportato**

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle assicurazioni** i danni subiti dal **Terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **natante** sul quale il trasportato era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei **Conducenti** dei **natanti** coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **natante** di quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il **Terzo** trasportato, per ottenere il **risarcimento**, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del **natante** sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**.

Art. A.8 - **Termini di legge per il risarcimento**

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 60 giorni, per i **sinistri** che abbiano causato danni solo alle cose;
- 90 giorni, per i **sinistri** che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

La Responsabilità Civile Natanti

Qualora il **Contraente** dichiara di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.

Art. 9 - **Sinistri avvenuti con natante non assicurato o non identificato**

In caso di **sinistro** avvenuto con **natante/motore amovibile** non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - (Via Yser, 14 - 00198 ROMA - Fax +39 06 857 963 34 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Art. 10 - **Incidenti con controparti estere**

In caso di **sinistro** avvenuto in acque territoriali italiane con un **natante** immatricolato o registrato all'estero, ovvero con un **motore amovibile** munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, in relazione ai quali risulta assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del **Codice delle assicurazioni** e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, ci si potrà rivolgere a seconda dei casi:

- all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il **natante/motore amovibile** estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia.
- all'impresa italiana che assicura il **natante/motore amovibile** estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008;
- all'impresa italiana con cui l'impresa di assicurazione del **natante/motore amovibile** responsabile del **sinistro** ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la liquidazione dei sinistri avvenuti in Italia;
- all'impresa di assicurazione del **natante/motore amovibile** responsabile del **sinistro** abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

In caso di **sinistro** avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN **POLIZZA**

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle "Condizioni di Assicurazione".

Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei **Terzi** di cui all'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni**.

A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 - Limiti di navigazione, l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

B) Danni a cose e animali di Terzi non trasportati

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di **Terzi** dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** assicurato o di quello al quale il **motore amovibile** assicurato viene applicato.

In caso di **sinistro** rimane a carico dell'**Assicurato** la **franchigia** eventualmente pattuita. **AXA MPS Danni** conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della eventuale **franchigia**. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) Danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **Terzi** trasportati.

Sono esclusi denaro, gioielli, oggetti di metallo prezioso, titoli di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono inoltre esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il massimale indicato in **Polizza**.

D) Danni a cose e animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone1) Danni a cose ed animali di **Terzi** non trasportati

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose e animali di **Terzi** non trasportati dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** assicurato o di quello al quale il **motore amovibile** assicurato viene applicato. In caso di **sinistro** rimane a carico dell'**Assicurato** la **franchigia** eventualmente pattuita. **AXA MPS Danni** conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della eventuale **franchigia**.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose e animali che si trovino a bordo del **natante** o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

2) Danni a cose di **Terzi** trasportati su **natanti** adibiti al trasporto pubblico di persone

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del **natante** agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai **Terzi** trasportati.

Sono esclusi denaro, gioielli, oggetti di metallo prezioso, titoli di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono inoltre esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il massimale indicato in **Polizza**.

E) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili

AXA MPS Danni assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a **Terzi**, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosportiva, di traino di paracadute ascensionale, di deltaplano, di siluri e galleggianti gonfiabili.

CLAUSOLA SPECIALE L - FORMA TARIFFA FISSA

Il **premio** della garanzia **RCN** è determinato, in base alla tariffa in vigore al momento dell'emissione della **Polizza**, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del **premio** in seguito al verificarsi o meno di **sinistri**.

Norme Comuni

Art. B.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non opera:

- se l'**Imbarcazione** è usata per commettere un reato;
- per dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'**Imbarcazione** assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima;
- per mancato uso dell'**Imbarcazione** o suo deprezzamento;
- per fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- per eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti;
- per pirateria, cattura, arresto, sequestro, costrizione, detenzione o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze;
- per trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- per mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici;
- per innavigabilità, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'**Imbarcazione**;
- per carico di persone o cose eccedente quello per cui l'**Imbarcazione** è abilitata;
- salvo diversa specifica pattuizione, per i danni conseguenti ad incendio, atti dolosi di **Terzi**, furto, rapina o al tentativo di tali reati.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni o la perdita del **motore amovibile**, delle dotazioni di sicurezza e degli accessori e pertinenze non stabilmente installati determinati da caduta in acqua in conseguenza di uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. B.2 - Capitale assicurato

Il **capitale assicurato** è quello indicato in **Polizza** riferito a ciascuno dei **beni assicurati**. Il **premio** relativo è determinato in base al valore dichiarato dal **Contraente**.

Salvo che diversamente convenuto, in caso di sottoassicurazione si applica la **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in **Polizza** dal **Contraente** non equivalgono a stima.

Art. B.3 - Adeguamento del capitale assicurato e del premio

AXA MPS Danni si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del **Contraente**, ad adeguare il **capitale assicurato** al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del relativo **premio**.

Art. B.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza

Corpi veicoli marittimi

dell'I.V.A. a condizione che il relativo importo sia compreso nel **capitale assicurato** e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. B.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'**Assicurato/Contraente** deve denunciare il **sinistro** a **AXA MPS Danni** entro tre giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** stesso ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere il numero della **Polizza**, la data, il luogo, le cause del **sinistro**, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni.

Nei cinque giorni successivi alla denuncia l'**Assicurato** deve inoltre inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o distrutte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché, nei casi di sinistri derivanti da reato, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità competente.

Alla denuncia devono comunque far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

In caso di furto/rapina/appropriazione indebita il **Contraente** deve far pervenire a **AXA MPS Danni** copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Qualora l'evento dannoso si sia verificato in uno Stato estero, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana. In caso di perdita totale il **Contraente** deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

L'omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

Art. B.6 - Liquidazione dei danni

Vedere quanto indicato nelle singole garanzie.

Art. B.7 - Spese di salvataggio

L'assicurazione comprende le spese sostenute per evitare o diminuire il danno (art. 534 Codice della Navigazione) sino a concorrenza della parte di tali spese che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non superi il **capitale assicurato**.

Art. B.8 - Conservazione delle tracce del sinistro

L'**Assicurato** è tenuto a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

Art. B.9 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. B.10 - **Esagerazione dolosa del danno**

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. B.11 - **Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate**

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **natante**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **natante** in luogo di pagare l'indennizzo;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **natante** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

L'**Assicurato**, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **natante** danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Art. B.12 - **Rivalsa**

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **Terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del **Conducente** del **natante** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Perdita totale

a.1 - Cosa assicura (Oggetto della garanzia)

AXA MPS Danni risponde della perdita totale (art. 540 C.d.N.) dei **beni assicurati**:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'**alaggio** ed il **varo**:
 - in conseguenza di tempesta, naufragio, investimento, urto ed incaglio ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra:
 - in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, ribaltamento od urto del veicolo che effettua il trasporto.

La perdita totale di bagagli ed oggetti personali, **dotazioni di sicurezza, motore amovibile**, accessori e pertinenze non stabilmente installati e della stazione radio-telefonica è assicurata solo durante la navigazione e la giacenza in acqua dell'**Imbarcazione** ed in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, mareggiate e naufragio.

a.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste dall'art. B.1 della Sezione B - Corpi veicoli marittimi delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **per i danni al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;**
- **per la perdita totale dei beni assicurati quando l'Imbarcazione è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in acque non protette;**
- **se l'Imbarcazione si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;**
- **se l'Imbarcazione è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;**
- **se il conducente dell'Imbarcazione non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

a.3 - Recupero dell'Imbarcazione - compenso per il ritrovamento

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del recupero totale o parziale dell'**Imbarcazione**, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento dell'**Imbarcazione** perduta, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute per il recupero o il compenso dovuto al ritrovatore fino a concorrenza del 20% del valore dell'**Imbarcazione** stessa al momento del **sinistro**, con il massimo di € 300,00.

a.4 - Liquidazione dei danni

AXA MPS Danni rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**.

Dall'**indennizzo** è dedotto il valore del relitto e degli altri **beni assicurati** non danneggiati. Qualora sia stato dichiarato in **Polizza** che non esistono pertinenze ed accessori stabilmente installati ed in caso di **sinistro** si accerti invece la loro esistenza, **AXA MPS Danni** non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi. Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

È equiparato a perdita totale dell'**Imbarcazione** anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'**Imbarcazione** aveva prima del **sinistro**.

Danni materiali

b.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, parziali o totali, subiti dai **beni assicurati** in conseguenza di:

- **incendio**, compresi i guasti arrecati per impedirne la propagazione;
- azione del **fulmine**;
- **esplosione o scoppio**.

b.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste dall'art. B.1 della Sezione B - Corpi veicoli marittimi delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **per i danni al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;**
- **per i danni causati da bruciature non seguite da incendio;**
- **agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

b.3 - Liquidazione dei danni

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** rimborsa, tenendo conto del **degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte.

L'**indennizzo** complessivo non può superare il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**, entro il limite del **capitale assicurato**.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**, dedotto il valore del relitto e degli altri **beni assicurati** non danneggiati.

È equiparato a perdita totale dell'**Imbarcazione** anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'**Imbarcazione** aveva prima del **sinistro**.

Qualora sia stato dichiarato in Polizza che non esistono pertinenze ed accessori stabilmente installati ed in caso di sinistro si accerti invece la loro esistenza, AXA MPS Danni non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

b. 4 - Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Gli **indennizzi** che risultassero dovuti da **AXA MPS Danni** saranno pagati previa deduzione della seguente **franchigia** fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato**, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- **Capitale assicurato** fino a € 15.000,00:
- **Imbarcazione** fino a 9 anni di età: € 150,00
- **Imbarcazione** oltre i 9 anni di età: € 250,00
- **Capitale assicurato** oltre € 15.000,00:

- **Imbarcazione** fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sul **capitale assicurato** con il massimo di € 750,00 e il minimo di € 200,00
- **Imbarcazione** oltre i 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla **capitale assicurato** con il massimo di € 1.000,00 e il minimo di € 300,00.

Furto e rapina

c.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita dei **beni assicurati** a seguito di:

- furto o rapina dell'**Imbarcazione**, accessori e **pertinenze** stabilmente installati e stazione radio-telefonica, nonché dei danni cagionati a questi ultimi nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- furto del **motore amovibile** non applicato all'**Imbarcazione**, **accessori e pertinenze** non stabilmente installati sull'**Imbarcazione** e dotazioni di sicurezza, a condizione che, al momento del **sinistro**, tali **beni assicurati** si trovassero in locali o vani chiusi a chiave a bordo o a terra e che il furto stesso sia avvenuto con effrazione o scasso;
- furto del **motore amovibile** regolarmente applicato, a condizione che, al momento del **sinistro**, tale **Bene assicurato** sia fissato all'**Imbarcazione** mediante adeguato congegno antifurto e che il furto stesso sia avvenuto mediante effrazione o scasso.

c.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste dall'art. B.1 della Sezione B - Corpi veicoli marittimi delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
- il furto con destrezza;
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c.3 - Liquidazione dei danni

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** rimborsa, tenendo conto del **degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'**indennizzo** complessivo non può superare il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**, entro il limite del **capitale assicurato**.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del **capitale assicurato**, il valore commerciale dei **beni assicurati** al momento del **sinistro**.

È equiparato a danno totale dell'**Imbarcazione** anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del valore commerciale che l'**Imbarcazione** aveva prima del **sinistro**. Qualora sia stato dichiarato in **Polizza** che non esistono **pertinenze ed accessori** stabilmente installati ed in caso di **sinistro** si accerti invece la loro esistenza, **AXA MPS Danni** non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

c.4 - Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Gli indennizzi che risultassero dovuti da **AXA MPS Danni** saranno pagati previa deduzione della seguente **franchigia** fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato**, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- **Capitale assicurato** fino a € 15.000,00:
 - **Imbarcazione** fino a 9 anni di età: € 150,00
 - **Imbarcazione** oltre i 9 anni di età: € 250,00
- **Capitale assicurato** oltre € 15.000:
 - **Imbarcazione** fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sul **capitale assicurato** con il massimo di € 750,00 e il minimo di € 200,00
 - **Imbarcazione** oltre i 9 anni di età: 1.25% da calcolarsi sul **capitale assicurato** con il massimo di € 1.000,00 e il minimo di € 300,00.

c.5 - Ritrovamento del natante rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **natante** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **natante** rubato prima della liquidazione dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base del precedente art. c.3.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

In caso di ritrovamento del **natante** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna a rilasciare ad **AXA MPS Danni** la procura a vendere del **natante** recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **natante**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **Polizza**.

AXA MPS Danni indennizza altresì l'**Assicurato** del compenso dovuto a chi ha ritrovato l'**Imbarcazione** rubata, fino a concorrenza del 20% del valore dell'**Imbarcazione** stessa al momento del furto, con il massimo di € 300,00.

Danni provocati a terra

d.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni risponde, fino a concorrenza di € 155.000,00 per *sinistro*, del *risarcimento* delle somme (capitale, interessi e spese) che siano dovute a **Terzi** per danni provocati dall'*Imbarcazione* o dal *motore amovibile* assicurati in conseguenza delle operazioni di *varo*, *alaggio* e trasporto sulla terraferma nonché della giacenza a terra dei medesimi.

d.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose che il *Contraente* o chi sia responsabile del danno detiene per qualsiasi titolo;
- alle cose lasciate a bordo dell'*Imbarcazione*;
- cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.

d.3 - Definizione dei Terzi

Sono considerati **Terzi** i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei *natanti* (D. Lgs. n. 209/05 e successive modifiche).

Non sono considerati Terzi il Contraente e chiunque sia responsabile del danno.

d.4 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Bagagli ed oggetti personali

Condizione Particolare di assicurazione

e.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di contratto che abbia colpito l'*Imbarcazione* indicata in *Polizza* durante la navigazione o la giacenza in acqua l'assicurazione si estende, nel limite dello specifico *capitale assicurato* ed in quanto sia stato pagato il relativo *premio*, a bauli, valigie, borse e loro contenuto, indumenti ed oggetti di uso personale, macchine fotografiche e da presa, binocoli, apparecchi audio video-fonoriproduttori portatili, attrezzi da pesca e da sci acquatico, attrezzature da immersione subacquea portati a bordo dell'*Imbarcazione* dall'*Assicurato* e/o dai suoi familiari, o dai loro ospiti.

Sono sempre esclusi documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti di metallo prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

Il furto è indennizzato a condizione che, al momento del *sinistro*, i beni assicurati si trovassero in locali o vani chiusi a chiave a bordo dell'*Imbarcazione* assicurata e che il furto stesso sia avvenuto con effrazione o scasso.

La presente garanzia è prestata senza franchigie o scoperti.

e.2 - Liquidazione dei danni

In caso di danno parziale *AXA MPS Danni* determina l'*indennizzo* tenendo conto del *degrado d'uso* e senza applicazione della *regola proporzionale* di cui all'**art. 1907 del Codice Civile** qualora al momento del *sinistro* il *capitale assicurato* sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati o distrutti.

L'*indennizzo* complessivo non può superare il valore commerciale dei bagagli ed oggetti personali al momento del *sinistro*, entro il limite del *capitale assicurato*.

In caso di danno totale *AXA MPS Danni* rimborsa, nel limite del *capitale assicurato*, il valore commerciale dei bagagli ed oggetti personali al momento del *sinistro* e senza applicazione della *regola proporzionale* di cui all'**art. 1907 del Codice Civile** qualora al momento del *sinistro* il *capitale assicurato* sia inferiore al valore commerciale dei Bagagli ed oggetti personali danneggiati o distrutti.

Appendici di vincolo

I) per i natanti/motori amovibili locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **natante/motore amovibile** assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **Polizza, AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **natante/motore amovibile** indicato in **Polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al **natante/motore amovibile** assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto **natante/motore amovibile**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i natanti/motori amovibili venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **Polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **natante/motore amovibile**

- vibile** indicato in **Polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al **natante/motore amovibile** assicurato l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax. Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **Polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **Polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **Terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Codice delle Assicurazioni

Art. 123 - **Natanti**

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso **Terzi** prevista dall'art. 2054 c.c., compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del **locatario** in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei **natanti** esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i **natanti** di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

Le Fonti normative

3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai **natanti** e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **natante/motore amovibile** responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **Terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un **natante/motore amovibile** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di **Polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da **terzi** per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del **premio**;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una **polizza** in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di **AXA MPS Danni** e di **terzi** a cui tali dati saranno comunicati⁵. Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e **AXA MPS Danni**, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti **assicurato**, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un **sinistro** ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; **assicuratori**, **coassicuratori**; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a **Premio**, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di **AXA MPS Danni** o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

⁶La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (**contraente, assicurato, beneficiario** e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da **AXA MPS Danni**, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da **AXA MPS Danni** - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In **AXA MPS Danni**, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- **assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;** agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui Centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Veicolo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁸Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti **terzi** agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che **AXA MPS Danni** avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 30/11/2018

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551, Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps.it, PEC: axamspdanni@legalmail.it, Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.